

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1538 del 23/03/2017
Oggetto	OGGETTO: Rinnovo di concessione di pertinenza idraulica per sfalcio di manto erboso in località S.Bianca COMUNE: Bondeno CORSO D'ACQUA: Cavo napoleonico, sponda sinistra TITOLARE: Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S. CODICE PRATICA N. BO16T0045
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1604 del 23/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di pertinenza idraulica per sfalcio di manto erboso in località S.Bianca

COMUNE: Bondeno

CORSO D'ACQUA: Cavo napoleonico, sponda sinistra

TITOLARE: Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S.

CODICE PRATICA N. B016T0045

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico :

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

richiamate le Determinazioni dirigenziali n.3555 del 22/03/2004 (prat.n. B004T0167) e n.632 del 25/01/2011 (prat.n. B004T0167/10RN01) con le quali si rilasciava la concessione demaniale di pertinenza idraulica e il relativo rinnovo alla Ditta Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S., C.F./P.I.00156230385 con sede in Bondeno, via Centese 155, nella persona del suo legale rappresentante Cavicchio Giordano, nato ad Adria il 5/01/1941, C.F.: CVCGDN41A05A059E, da utilizzarsi per sfalcio lungo la sponda sinistra del Cavo napoleonico, area censita al Catasto terreni al foglio 170 mappale 40 (parte), scadente il 31/03/2016;

vista l'istanza presentata dalla suddetta concessionaria, assunta al prot. n. 2016/0202883 in data 22/03/2016, pratica B016T0045, con la quale viene richiesto ulteriore rinnovo della concessione senza varianti;

preso atto del disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904 consegnato in data 29/04/2016.

verificato che:

- sono state versate le spese d'istruttoria di € 75,00;

- il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 2016;
- è stato versato l'importo di € 199,50 ad integrazione della cauzione già corrisposta di € 50,50 a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione n.3555/2004;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto da parte dei concessionari in data assunta agli atti con PG.2017.2139 del 31/01/2017;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rinnovare alla Ditta Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S., C.F./P.I.00156230385 con sede in Bondeno, via Centese 155, in persona del suo legale rappresentante pro tempore la concessione di pertinenza idraulica da utilizzarsi per sfalcio lungo la sponda sinistra del Cavo napoleonico, area censita al Catasto terreni al foglio 170 mappale 40 (parte), senza varianti, alle seguenti condizioni:

a)l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b)la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c)la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e **la scadenza è fissata al 31/12/2022**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d)il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo e versare il conseguente canone;

e)la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale identificato, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

3) di stabilire che il **canone annuale** ad uso ad uso sfalcio ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e ss.mm.e ii., è **fissato** in € **50,17** per **l'anno 2017 versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 o mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

6) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2017 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 indicando i numeri di pratica;

- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7)dare atto che le spese d'istruttoria stabilite in € 75,00 ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004, sono state versate dal concessionario in data 16/03/2015 sul c/c postale n. 13665401 intestato a Regione Emilia Romagna- Servizio tecnico di bacino Reno;

8)di stabilire che l'integrazione di euro 199,50 del deposito cauzionale versato a garanzia della precedente concessione in base alla L.R. n.7/2004 art.20 comma 11 e quantificato in € 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015, è stata versata in data 10/03/2017 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18C0760102400000000367409;

9)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10)di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12)di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE TECNICO

OGGETTO: concessione di pertinenza demaniale lungo il Cavo napoleonico (sommità e parti esterne dell'argine sinistro) ad uso sfalcio

COMUNE di Bondeno - Località: da 200 m. a monte del pil 20 S al pil. 21 S. LOTTO: 17N

Riferimenti catastali: foglio 170 map.40 (parte) di complessivi ha 3,3415 circa

DITTA: Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S., avente sede in via Centese, n.155 - 44012 Bondeno/FE

Pratica n.B016T0045

1) L'Amministrazione idraulica, nell'ambito delle proprie competenze, si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli e il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato a causa del lavoro e dell'occupazione del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio della Struttura competente. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

2) Il personale idraulico potrà percorrere le superfici date in concessione, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale addetto alla vigilanza idraulica e/o demaniale.

3) E' vietato sub - concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.

4) L'Amministrazione concedente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare, in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa anche se autorizzata.

5) Tutte le superfici date in concessione dovranno essere mantenute a prato naturale permanente, restando proibita la coltivazione a seminativo dei corpi arginali, fatta eccezione per le banche esterne, in cui sarà possibile unicamente la semina e/o il mantenimento del medicaio e/o del prato stabile polifita. Nel caso di semina è consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità, tralasciando una fascia di m.1,00 dall'unghia esterna dell'argine.

6) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

7) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali dal piede arginale esterno alla sommità arginale(compresa), fino all'unghia interna della stessa. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio.

8) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà dell'Amministrazione concedente far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra, in caso di piene, di temute inondazioni, ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio dell'amministrazione stessa, ciò apparisse necessario senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

9) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo, e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

10) E' vietato su tutte le superfici concesionate il pascolo degli animali sotto pena di incorrere nelle penalità comminate dalla legge sui lavori pubblici e di rispondere dei danni. Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla polizia fluviale ed arginale stabilite dal T.U. 25 luglio 1904, n°.523, sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti sulle opere idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito per emanarsi dalle competenti Autorità.

11) Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

12) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombri le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto, ove previste, e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

13) Si prescrive l'assoluta inalterabilità planoaltimetrica della relativa area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza ivi compresi terrazzamenti anche se di modeste dimensioni. E' fatto assoluto divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc ., anche a carattere di provvisorietà E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad

alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno privativo.

14) Nella concessione sono compresi tutti i prodotti dell'argine, e quindi pur quelli dei cigli, dei margini o banchine, delle piazzette di guardia e quelli eventuali della carreggiata. Il concessionario però non potrà impedire o ostacolare lo sfalcio anche totale della sommità in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi per essa, né per tale sfalcio e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà prendere qualsiasi compenso od abbuono.

15) L'intera area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

16) L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare, o anche di una soltanto di esse, oppure a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso darà luogo, da parte dell'Amministrazione concedente, alla dichiarazione di decadenza della concessione, mediante semplice lettera da inviare al concessionario, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine. In tal caso l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione e procedere senz'altro ad una nuova assegnazione.

17) Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.

18) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa; l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

19) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

20) Il presente atto è vincolato nei confronti del concessionario dalla sua sottoscrizione e lo sarà per il Servizio Tecnico Bacino Reno dalla data dell'approvazione da parte della competente Autorità.

21) Al termine della concessione con procedura di evidenza pubblica si procederà alla eventuale riassegnazione che potrà avvenire anche all'attuale concessionario. Le domande dovranno essere inoltrate durante l'ultimo anno di validità della

concessione nel periodo gennaio-aprile. In caso di mancato rinnovo della concessione sarà restituito il deposito cauzionale, così come potrà essere richiesta un'integrazione dello stesso qualora la medesima concessione sia rinnovata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.